

COMMISSIONE D'ALBO TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

**ORDINE TSRM E PSTRP
DI ROMA E PROVINCIA**

F.A.Q.

A cura della Commissione d'Albo TNPEE di Roma e Provincia

Pamela Bellanca, Stefania Cortese, Antonella Iannetta, Mariangela Lettieri, Serena Marozza

LUGLIO 2021

il presente documento costituisce una raccolta delle principali informazioni disponibili e aggiornate alla data sopra indicata.

Eventuali variazioni saranno segnalate negli aggiornamenti successivi.

CONTATTI



CONTATTI UFFICIALI DELLA

Commissione d'Albo TNPEE di Roma e Provincia

Pamela Bellanca, Stefania Cortese, Antonella Iannetta, Mariangela Lettieri, Serena Marozza



cda.tnpee@tsrmpstrproma.it



<https://www.tsrmpstrproma.it/tnpee/>

INTRODUZIONE

H E L L O !



Cosa è un Ordine professionale?

L'Ordine professionale è un Ente Pubblico autonomo che, per Legge*, è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Appartengono all'Ordine tutti i soggetti iscritti al corrispettivo Albo professionale.

Cosa è un Albo professionale?

È un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla Legge.

La Legge 3/2018 impone ai professionisti sanitari dell'area tecnica, riabilitativa e preventiva l'obbligo di iscrizione al relativo albo per poter svolgere determinate attività.

Il registro o Albo professionale è istituito a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

Quali vantaggi e servizi comporta l'iscrizione all'Ordine e all'Albo professionale?

Poiché l'Albo professionale è istituito a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, non risponde di alcun obbligo a riguardo.

Nonostante ciò si impegna a garantire convenzioni e altri servizi per gli iscritti.

Per saperne di più visita il sito dell'Ordine: <https://www.tsrmprproma.it/>

Cosa rischio se non mi iscrivo o non pago il rinnovo della quota di iscrizione?

Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine e Albo di appartenenza implica la sospensione o cancellazione dagli stessi.

Prima di procedere alla cancellazione, tuttavia, l'Ordine di appartenenza procederà all'invio del totale da saldare tramite sistema esattoriale.

Cosa succede se non sono più iscritto all'Ordine e all'Albo di appartenenza?

Con la Legge 3/2018 è fatto obbligo a ciascun professionista sanitario delle aree tecnica, riabilitativa e preventiva di iscriversi ai propri Ordine ed Albo provinciale.

Tale iscrizione viene, per legge, rinnovata ogni inizio d'anno solare.

La mancata ottemperanza della Legge implica una condizione di abusivismo professionale e quindi l'impossibilità di svolgere la propria professione.

SEZIONE 1

PRIMA ISCRIZIONE



SEZIONE PRIMA ISCRIZIONE



Se mi sono appena laureato devo iscrivermi subito all'albo?

Ai professionisti neolaureati, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, è consentito di scegliere di essere iscritti entro l'anno (es: esigenza di partecipazione subito a concorso, assunzione, ecc.), pagando la TIA dell'anno in corso, ovvero essere iscritti nell'anno successivo.

Per maggiori info CLICCA QUI

Nel caso in cui un neolaureato scelga di essere iscritto nell'anno successivo a quello in cui presenta la relativa domanda, questa potrà essere lavorata fino allo status di iscrivibilità da parte dell'Ordine e l'iscrizione potrà avvenire solo nell'anno successivo.

Dove posso procedere all'iscrizione?

Il/la professionista può rinnovare la sua iscrizione nella sezione dedicata all'interno del sito della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.

Clicca qui oppure copia e incolla il seguente indirizzo

<https://iscrizioni.alboweb.net/index.php>

Ho bisogno del certificato di iscrizione all'Ordine e all'Albo di appartenenza. Dove posso ritirarlo?

L'iscritto può richiedere il certificato nella sezione del sito dedicata:

<https://www.tsrmptsrpoma.it/certificato-di-iscrizione/>

Diversamente può fare richiesta e procedere al ritiro del certificato recandosi direttamente presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza (Polo Industriale Breda, Fabbricato C 6 - Via Casilina 1670, 00133 ROMA) esibendo un documento di identità.

Il ritiro può essere effettuato anche da una persona diversa dal richiedente purché munita di delega e copia di documento di identità sia del delegato che del delegante.

Mi sono accorto di aver pagato due volte la quota d'iscrizione: cosa devo fare?

In questo caso occorre presentarsi presso la sede dell'Ordine di Roma e Provincia (Polo Industriale Breda, Fabbricato C 6 - Via Casilina 1670, 00133 ROMA) con relativa documentazione in grado di attestare l'avvenuto doppio pagamento.

Verificato il materiale, l'Ordine si attiverà per il rimborso.

SEZIONE 2

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE



SEZIONE RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

Quando devo rinnovare l'iscrizione all'Ordine e all'Albo provinciali di appartenenza?

Il rinnovo dell'iscrizione è annuale. Il professionista può procedere appena disponibile l'operazione sul portale dedicato della Federazione Nazionale degli Ordini provinciali TSRM e PSTRP. Solitamente la procedura è attiva a partire dal mese di Gennaio fino al 30 Aprile

Dove posso rinnovare l'iscrizione?

Il/la professionista può rinnovare la sua iscrizione nella sezione dedicata all'interno del sito della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP.

Clicca qui oppure copia e incolla il seguente indirizzo

<https://iscrizioni.alboweb.net/index.php>

Ho smarrito l'avviso di pagamento della quota d'iscrizione: cosa devo fare?

Le ricevute che attestano il pagamento della quota annuale di iscrizione, anche per gli anni precedenti a quello in corso, possono essere scaricate dalla propria pagina personale del portale della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP

(<https://iscrizioni.alboweb.net/index.php>) nella sezione Pagamenti.

Cosa rischio se non pago il rinnovo della quota di iscrizione?

Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine e Albo di appartenenza implica la **sospensione o cancellazione** dagli stessi.

Prima di procedere alla cancellazione, tuttavia, l'Ordine di appartenenza procederà all'invio del sollecito da saldare tramite sistema esattoriale.

Ho pagato regolarmente la quota di iscrizione, eppure mi è arrivata ugualmente la cartella esattoriale di pagamento: perché?

In questo caso occorre presentarsi alla sede dell'Ordine con la documentazione in grado di attestare i pagamenti e la cartella esattoriale ricevuta.

Sarà poi cura dell'Ordine contattare Equitalia per i chiarimenti in merito. Non è possibile, in questo caso, ottenere telefonicamente l'annullamento della pratica o eventuali informazioni dettagliate.

Cosa succede se non sono più iscritto all'Ordine e all'Albo di appartenenza?

Con la Legge 3/2018 è fatto obbligo a ciascun professionista sanitario delle aree tecnica, riabilitativa e preventiva di iscriversi ai propri Ordine ed Albo provinciale.

Tale iscrizione viene, per legge, rinnovata ogni inizio d'anno solare.

La mancata ottemperanza della Legge implica una condizione di abusivismo professionale e quindi l'impossibilità di svolgere la propria professione.

Durante il periodo di maternità sono obbligato a pagare la quota di iscrizione annuale?

La legge non prevede esoneri in caso di maternità, pertanto è resa obbligatoria l'iscrizione all'albo.

Ricordiamo che l'articolo 12 della legge 3/2018, e il DM 13 marzo 2018, modificando quanto già previsto dall'articolo 348 del Codice Penale, hanno disposto un inasprimento delle sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione.

SEZIONE 3

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE



SEZIONE ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il professionista è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione per esercitare la professione?

La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) stabilisce l'obbligo per i professionisti sanitari di stipulare un'assicurazione per l'esercizio della professione.

[Clicca qui per leggere il testo della Legge](#)

Sono obbligato a sottoscrivere la polizza fornita dall'Ordine o posso stipulare una polizza esterne?

Ogni professionista è libero di sottoscrivere una propria polizza assicurativa personale, che in caso di sinistro andrà ad aumentare il massimale di euro 2.000.000,00 per sinistro/anno che la polizza della Federazione nazionale prevede per ogni iscritto.

Quali sono le caratteristiche della Polizza Assicurativa che è possibile stipulare tramite l'Ordine TSRM e PSTRP?

Le caratteristiche di interesse sono disponibili all'interno dei documenti letti e sottoscritti al momento dell'accettazione.

[Clicca qui per visualizzare il capitolato di polizza](#)

Ulteriori informazioni utili rilasciate dall Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP

[Clicca qui per visualizzare le ulteriori informazioni utili](#)

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE E COVID-19

Esistono polizze assicurative specifiche per casi di infezione da SarsCoV-2?

Attualmente esistono numerose polizze assicurative che tutelano il contraente nel caso contragga un'infezione da SarsCoV2.

Tra le diverse disponibili sul mercato, riportiamo a seguire il link utile a visionare la proposta assicurativa di MYINSURER

[Clicca qui per visualizzare i dettagli](#)

L'Assicurazione professionale sottoscritta con l'Ordine copre il professionista nel caso contragga un'infezione da SarsCoV-2? E nel caso in cui un paziente lo/la accusi di aver contratto da lui/lei un'infezione da SarsCoV-2?

La polizza assicurativa stipulata in convenzione con l'Ordine di Roma non tutela il professionista che contrae il virus Covid -19 ma lo tutela nel caso in cui venga accusato di aver contagiato un paziente.

Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere attentamente la [Nota emessa dalla Compagnia Italiana Assicurazioni](#)

SEZIONE 4

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

SEZIONE ECM 2020-2022



Per il triennio 2020-2022 quanti crediti ECM sono previsti per i professionisti sanitari?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha confermato quanto stabilito dal cosiddetto "Decreto scuola", chiedendo che quanto previsto dalla Legge n. 41/2020 sia applicato al triennio in corso, riducendo l'obbligo formativo a 100 crediti ECM.

All'interno del portale CoGeAPS il professionista quale data deve inserire per la valutazione del proprio obbligo formativo?

Il professionista deve inserire come data di riferimento per il proprio obbligo formativo il primo mese dell'anno successivo a quello in cui ha conferito il titolo professionale. (Esempio: laureato 25 Novembre 2009, data da inserire: Gennaio 2010).

Da quale anno il sistema è in grado di calcolare l'obbligo formativo?

Il calcolo dell'obbligo formativo triennale è possibile a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i precedenti afferiscono al periodo sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell'obbligo, né alla certificazione.

Nel caso in cui sia stata erroneamente inserita come data di inizio dell'obbligo formativo ECM, all'interno del portale CoGeAPS, quella di iscrizione all'Ordine e Albo di riferimento, quali sono le conseguenze?

La funzione consente su base volontaria ai professionisti che svolgevano precedentemente attività sanitaria, di indicare l'anno di inizio dell'attività professionale. Ovviamente, la compilazione della funzione non modificherà nulla del calcolo dell'obbligo formativo, e pertanto può anche essere ignorata dai professionisti che si sono iscritti all'ordine nel 2018-19 in seguito al conseguimento del titolo abilitante, ma è funzionale solo per quei professionisti che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l'obbligo di iscrizione.

La mancata compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di inserimento del dato e/o calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S. Infatti, basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall'utente, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S. quindi ricalcola l'obbligo formativo ECM, a partire dall'anno successivo a quello eventualmente indicato.

Per richiedere la conversione dei CFU in ECM quale iter è necessario seguire e con quali documenti?

La normativa non prevede la conversione dei CFU in ECM, ma la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM.

L'esonero viene assegnato su base annuale per corsi da 60 cfu/anno o equivalenti, e su base oraria (1 credito di riduzione ogni 3 ore di frequenza) per gli altri tipi di corsi come previsto dal Manuale del Professionista.

Per i trienni precedenti all'entrata in vigore del Manuale, i corsi eroganti meno di 60 cfu danno diritto all'esonero su base mensile, con una riduzione pari a 4 crediti per mese di frequenza.

E' possibile registrare esoneri ed esenzioni solo a partire dal 2011.

Per richiedere l'esonero dall'obbligo formativo ECM con il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) quale iter e quali documenti sono necessari?

Per la richiesta dell'esonero è sufficiente produrre un'autocertificazione, accompagnata da un documento di identità fronte/retro in corso di validità, in cui vengono dichiarate la tipologia di corso, le date di inizio e fine della frequenza, gli anni di durata legale del corso e gli anni di esonero richiesti.

Sul portale Co.Ge.A.P.S. è possibile, accedendo alla sezione "Esoneri Esenzioni", alla voce "Aggiungi esonero" compilando la form online, scaricare il modulo di autocertificazione precompilato, da completare e firmare con firma autografa o digitale, che poi potrà essere allegato alla richiesta, direttamente sul portale.

L'Ordine ha altresì la facoltà di inserire l'esonero (così come le esenzioni, i crediti individuali ed eventuali crediti mancanti) manualmente dal profilo del singolo professionista, accedendo alla banca dati con l'utenza dell'Ordine, previa richiesta da parte del professionista.

Per la richiesta di esonero dall'obbligo formativo ECM a motivo di maternità, quali iter e quali documenti sono necessari?

Per l'attribuzione dell'esenzione, è necessario produrre un'autocertificazione, accompagnata da un documento di identità fronte/retro in corso di validità, in cui vengono dichiarate le date di inizio e di fine del periodo oggetto di esenzione, e la motivazione tra quelle previste dalla normativa (dal 2017 in poi: Manuale del Professionista; per gli anni precedenti: Determina CNFC 17/07/2013).

segue...

Sul portale Co.Ge.A.P.S. è possibile, accedendo alla sezione “Esoneri Esenzioni”, alla voce “Aggiungi esenzione” compilando la form online, scaricare il modulo di autocertificazione precompilato, da completare e firmare con firma autografa o digitale, che poi potrà essere allegato alla richiesta, direttamente sul portale.

L’Ordine ha altresì la facoltà di inserire l’esenzione manualmente dal profilo del singolo professionista, accedendo alla banca dati con l’utenza dell’Ordine.

Richiesta di esonero crediti ecm per l'emergenza COVID-19 (modalità, documentazione necessaria e iter)

L’art. 6, comma 2-ter della Legge 6/2020 è stato oggetto dell’Emendamento 5.06, di cui l’Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. I crediti formativi del triennio 2020- 2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

L’emendamento è stato approvato, per cui la riduzione non sarà specifica dell’anno 2020, ma una riduzione dell’obbligo formativo individuale del triennio 2020-22 pari a un terzo dell’obbligo stesso.

Per cui, eventuali crediti acquisiti nel corso del 2020 rimarranno comunque validi. Non sono però ancora state fornite indicazioni operative sull’applicazione della riduzione, quindi al momento non siamo ancora in grado di fornire informazioni in merito alle modalità di attribuzione del bonus.

SEZIONE 5

EMERGENZA

COVID-19



SEZIONE EMERGENZA COVID-19

A quali buone norme e prassi devo attenermi in seguito agli ultimi DPCM?

I più recenti DPCM non hanno apportato modifiche sostanziali ai lavoratori della nostra provincia. Si ritiene pertanto utile continuare a seguire le Raccomandazioni aggiornate e divulgate dalla Commissione d'Albo Nazionale. [Clicca qui per leggerle.](#)

Attualmente è ancora necessario effettuare il triage con il paziente?

In data 7 Ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello Stato di Emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

Stante tale proroga, si ritiene ancora utile attenersi alle indicazioni e buone prassi indicate all'interno del Documento Linee di Indirizzo e Raccomandazioni ai Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva.

[Clicca qui per visualizzare le Linee di Indirizzo](#)

Dove posso trovare un fac-simile per effettuare un triage con il paziente?

All'interno del Documento Linee di Indirizzo e Raccomandazioni ai Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva è possibile visionare il fac-simile di interesse nell'Allegato 3

[Clicca qui per visualizzare le Linee di Indirizzo](#)

Come devo comportarmi se sono venuto a contatto con un paziente che due giorni dopo il nostro ultimo incontro si è scoperto positivo?

In caso di contatto con positivo, viste le ultime disposizioni ed indicazioni in materia rilasciate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio, invitiamo a:

- contattare il proprio medico di base
- avvisare il proprio datore di lavoro (nel caso dei dipendenti o collaboratori)
- avvisare i pazienti in base a quanto concordato con il proprio medico di base (nel caso dei liberi professionisti).

Invitiamo tutti ad approfondire l'argomento leggendo le indicazioni rilasciate dal Ministero della Salute.

[Clicca qui](#)

Come devo comportarmi se uno dei pazienti è risultato positivo al tampone e ha frequentato i locali dove svolgo la mia professione?

Alla luce delle indicazioni espresse dalla Circolare del Ministero della Salute nr 5443 del 22 febbraio 2020, riteniamo sia buona norma, a seguito di una conclamata presenza di un caso di positività da infezione Covid-19, affidare le procedure di sanificazione e smaltimento dei rifiuti contaminati a ditte specializzate, seguendo le indicazioni riportate nel documento.

Invitiamo tuttavia ad approfondire le indicazioni leggendo i seguenti documenti dedicati.

[Circolare del Ministero della Salute nr 5443 del 22 febbraio 2020](#)

Quali sono le corrette procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria?

Invitiamo a leggere quanto contenuto nei seguenti documenti ufficiali, cliccando direttamente sul nome del documento

- [Vademecum sulla sanificazione](#)
- [Schema per procedura di sanificazione](#)

Quali prodotti è necessario utilizzare per la sanificazione e disinfezione?

Invitiamo a leggere quanto contenuto nei seguenti documenti ufficiali, cliccando direttamente sul nome del documento

- [Rapporto ISS 25/2020](#)
- [Vademecum sui disinfettanti](#)
- [Opuscolo su Disinfettanti, Igienizzanti e Detergenti... USALI IN SICUREZZA](#)

In qualità di professionista sanitario iscritto all'Ordine posso usufruire di sconti o agevolazioni per l'esecuzione di test o tamponi contro il virus Sars Cov-2?

Il Past Presidente Beux della Federazione Nazionale degli Ordini (FNO) TSRM e PSTRP ha richiesto al Ministro Speranza l'accesso facilitato all'esecuzione periodica del tampone per i professionisti sanitari in libera professione afferenti alla Federazione.

Ad oggi non sono pervenute risposte operative a riguardo.

Se lavoro in una struttura pubblica o accreditata con il SSN sono obbligato a sottopormi a tampone ogni 15 giorni? Se sono un libero professionista ho lo stesso obbligo?

La Regione Lazio ha disposto una nota contenente le raccomandazioni per l'esecuzione di test antigenico al personale sanitario operante nelle strutture sanitarie.

All'interno della nota, si dispone che le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali e i servizi territoriali ambulatoriali e domiciliari sanitari, sociosanitari e socioassistenziali sottopongano tutto il personale sanitario e il personale operante all'esecuzione del test antigenico con una cadenza non superiore a 15 giorni.

In caso di positività al test il servizio o la struttura dovrà attivare tutte le procedure di isolamento fiduciario già definite nei provvedimenti e nelle ordinanze regionali.

Non ci sono obblighi previsti , al momento, per i liberi professionisti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota n. 956295 del 09/11/2020

Il professionista sanitario è obbligato a vaccinarsi?

Per l'art. 4, comma 1, d.l. 44 del 1° aprile 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Di seguito il link per accedere al portale di prenotazione della Regione Lazio

<https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it>

Qual è il termine ultimo per adempiere all'obbligo vaccinale in qualità di professionista sanitario?

La data ultima per adempiere all'obbligo, in qualità di professionista sanitario, è quella del 31/12/2021.

Chi ha già avuto un'infezione da COVID-19, confermata con test molecolare, può vaccinarsi?

Per il quesito in oggetto si rimanda alla lettura approfondita dei documenti aggiornati disponibili sui siti ufficiali:

Istituto Superiore di Sanità

Vaccini e vaccinazioni -EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità (iss.it)

Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

Le persone che si infettano con SARS-CoV-2 dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino devono ricevere la seconda dose?

Per il quesito in oggetto si rimanda alla lettura approfondita dei documenti aggiornati disponibili sui siti ufficiali:

Istituto Superiore di Sanità

Vaccini e vaccinazioni -EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità (iss.it)

Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA

Le donne in gravidanza o che stanno allattando possono vaccinarsi con i vaccini anti COVID-19?

Per il quesito in oggetto si rimanda alla lettura approfondita dei documenti aggiornati disponibili sui siti ufficiali:

ISS

EpicentroISS

AIFA

I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?

16 marzo 2021 - Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.

FONTE: Istituto Superiore di Sanità

In qualità di professionisti sanitari dove è possibile acquistare DPI e altri materiali utili al contenimento e al rispetto delle buone prassi durante la propria pratica professionale?

Per agevolare l'acquisto da parte degli iscritti, l'Ordine di Roma e Provincia ha stipulato una convenzione a costi agevolati.

È possibile leggere tutte le informazioni negli articoli dedicati all'interno del sito.

[Per maggiori informazioni CLICCA QUI](#)

Per l'acquisto di DPI in convenzione con l'ordine è necessario raggiungere un ordine minimo di spesa?

Sì, è necessario raggiungere un ordine di spesa minimo pari a 150 €.

[Per maggiori informazioni CLICCA QUI](#)

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI AGGIORNATE RELATIVE AI VACCINI
SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DELLA SEZIONE DEDICATA
PRESENTE SUI SITI UFFICIALI**

[Istituto Superiore di Sanità](#)

[Vaccini e vaccinazioni -EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità \(iss.it\)](#)

[Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA](#)